



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

RIFLESSIONI SU EMILIO BETTI FILOSOFO E COSTITUZIONALISTA, SUO MALGRADO*

di Giovanna Razzano**

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Emilio Betti filosofo. La critica al positivismo e al normativismo kelseniano. - 3. L'importanza dell'oggetto da interpretare. L'ascendenza vichiana. - 4. L'elemento valutativo assiologico è parte della scienza dell'interpretazione. - 5. Betti "costituzionalista". Importanza e limiti della giurisprudenza. - 6. I valori etici e i principi. - 7. La continuità fra interpretazione logica, teleologica ed assiologica: la sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale. - 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Nel considerare Emilio Betti nella particolare prospettiva del titolo di questo studio, occorre in primo luogo premettere che le riflessioni che seguiranno desiderano essere uno spunto per ulteriori e più approfondite considerazioni, come meritano gli autori, i temi e le questioni lambite dalle prossime pagine.

Nell'intraprendere questo percorso, sembra fondamentale muovere dalla celebre prolusione con cui il 13 dicembre 1920 Giorgio Del Vecchio inaugurò il corso di filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma¹. Emilio Betti, in una delle sue maggiori opere, vi si riferì espressamente, rivelando il forte impatto che ebbe anche su di lui: « È sempre degno di attenzione e di rispetto il tentativo di identificare i principi generali di diritto, intrapreso con una ben altrimenti consapevole serietà d'intenti e purità di cuore da chi ritiene di potersi rifare

*Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

Il presente lavoro deriva dalla rielaborazione dell'intervento svolto al Convegno "I filosofi del diritto alla Sapienza, fra le due Guerre", che ha avuto luogo il 21-22 ottobre 2014 presso la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, a cura del Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici.

** Ricercatrice di Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

¹ Poi pubblicata nell'*Archivio Giuridico* sotto il titolo *Sui principi generali del diritto*, 1921.

alle dottrine del “diritto naturale”, e di attingere ad un loro rinnovamento in senso moderno la riflessa coscienza storica dei problemi etici e politici da proporsi e dei valori della civiltà che oggi sono da tutelare»².

Certamente non può tralasciarsi il dato per cui, nella stessa prefazione all’opera appena citata, Betti mostra di sgomberare il campo da qualsiasi malinteso, dichiarando di voler restare sul terreno fenomenologico della scienza, senza ascrivere a nessun particolare sistema filosofico, in quanto «la sua mèta è una teoria generale, pur se animata dalla fiducia nello spirito»³.

Eppure, proprio dopo aver elogiato il «tentativo» di Del Vecchio, Betti enuncia la sua nota dottrina dei principi generali, caratterizzati da un’*eccedenza di contenuto assiologico*, da *virtualità e forza di espansione non già di indole logica e dogmatica, bensì valutativa*, al punto che essi si pongono a fondamento dell’ordine giuridico, con una *funzione genetica* rispetto alle singole norme⁴.

Ora non vi è chi non veda come questa affermazione e i successivi sviluppi, per quanto Betti assicuri di non volersi porre sul terreno filosofico, non manchino di avere conseguenze proprio in questo ambito⁵. Inoltre, per quanto il Betti non risparmi graffianti critiche alla Costituzione del 1948 e al suo tentativo di fissare i principi⁶, appare chiaro che la concezione bettiana dei principi generali dell’ordinamento non è affatto priva di portata costituzionale. Ne è una riprova il fatto che, in ripetute occasioni, Franco Modugno si sia richiamato ad essa, accogliendone la definizione in riferimento all’ordinamento giuridico costituzionale⁷.

L’intento di questa ricerca è dunque quello di rintracciare, attraverso alcuni punti nevralgici della teoria di Emilio Betti, come egli in realtà possa considerarsi *filosofo* e perfino *costituzionalista*, suo malgrado.

² E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, II, Milano, 1955, p. 848. Occorre notare che la stesura di quest’opera e soprattutto la riflessione sui problemi che affronta sono precedenti. Nella prefazione lo stesso Emilio Betti ne dà conto, precisando, fra l’altro, che il 14 novembre 1927, a Milano, aveva già trattato dell’*hermeneutica iuris* nell’indagine storica del diritto; che in una comunicazione svolta il 18 giugno 1942 all’istituto lombardo aveva dato già conto dell’indirizzo ermeneutico; che in un corso nel 1943 aveva riflettuto sulla gnoseologia del giudizio assiologico, al centro della teoria generale dell’interpretazione; e che, infine, nell’aprile del 1948, aveva pubblicato una prolusione sulle categorie civilistiche dell’interpretazione, considerandole un manifesto ermeneutico (*Riv. it. sc. giur.*, 1948, p. 34-86).

³ *Ibidem*, vol. I, p. IX.

⁴ *Ibidem*, p. 850.

⁵ Come afferma N. IRTI, *Per la ristampa di una prolusione bettiana (Roma, 15 maggio 1948)*, in *Riv. it. per le Scienze Giuridiche*, 5/2014, p. 3, nella stessa prolusione che ebbe luogo il 15 maggio del 1948 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, «Betti compie una professione filosofica» già nell’enunciazione del concetto di “*forma rappresentativa*”, che lascia intendere, tra le altre, come si vedrà, l’ascendenza vichiana dell’autore. Cfr. anche G. CRIFO’, *Le idee fanno la loro strada*, nell’omonima opera a cura dello stesso G. Crifo’, in suppl. a *Studi Romani*, in *Riv. trim. Ist. Naz. Studi Romani*, 2010, p. 9, il quale ricorda che anche taluni filosofi contemporanei, come Giovanni Reale, collegano Betti a Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Bultmann, Hirsch, Habermas, Albert, Derrida, Ricoeur, Gadamer.

⁶ *Ibidem*, p. 847: «...Così non poche enunciazioni della recente “costituzione” italiana, ove siano esaminate alla luce di quella tecnica (si riferisce alla tecnica dell’attività legislatrice, n.d.r.), si palesano o mere enunciazioni programmatiche, carenti di contenuto precettivo e quindi tali da lasciare il tempo che trovano, o illusorie formole di compromesso fra partiti».

⁷ Cfr., ad es., F. MODUGNO, *Principi generali dell’ordinamento*, in *Enc. giur.*, XXIV, 1991, p. 10; ID., *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino, 1994, p. 140 e ID., *Lineamenti di teoria di diritto oggettivo*, Torino, 2009, p. 79.

2. Emilio Betti filosofo. La critica al positivismo e al normativismo kelseniano

Quanto al Betti *filosofo*, conviene prendere le mosse proprio dalla concezione dell'ermeneutica bettiana. Da questa si ricavano infatti importanti osservazioni in merito al pensiero che ne è alla base, che implica, come ora si avrà modo di constatare, precise scelte di campo in ambito giuridico-filosofico e anche propriamente filosofico.

In primo luogo, nell'enunciarne i caratteri della sua ermeneutica, Betti comincia con il chiarire che altro è la neutralità ermeneutica⁸, altro è il positivismo giuridico e, più in particolare, il normativismo kelseniano. Quest'ultima dottrina, egli afferma, mentre rivendica a sé il merito di aver escluso dal campo del giurista l'istanza etica del diritto e quella politica, di competenza della sociologia⁹, dimentica che le norme non sono pure enunciazioni di giudizi, ma sono invece *strumenti al fine di una convivenza sociale*. Pertanto l'interpretazione del giurista, lungi dal ridursi, come vorrebbe il positivismo, ad una sorta di interpretazione filologica del discorso legislativo, è piuttosto volta ad identificare *i tipi di interessi* che hanno formato oggetto di disciplina legislativa, la "*materia segnata*", la quale *opera prima ancora della disciplina giuridica*.

Betti trova infatti riduttivo confinare la scienza del diritto all'analisi del discorso legislativo, lasciando fuori l'esperienza, il reale, la valutazione critica della validità della norma in rapporto ai fatti e, dunque, la sua adeguazione a quelli. Scrive Betti: «Lungi dall'essere copia di una realtà presupposta e dal desumere la propria validità (verità) da una pretesa adeguazione a quella, il concetto così costruito non sarebbe da apprezzare se non in ragione della sua utilizzabilità; e questa dipenderebbe solo dal grado di rigore con cui il giurista è giunto a stabilire le regole del suo uso»¹⁰. Al contrario, il giurista «deve procedere ad una interpretazione storica e tecnica, che abbia riguardo tanto alla materia disciplinata, quanto ai criteri della disciplina destinatale. Non basta, dunque, analizzare la logica della lingua usata dalla legge: si deve altresì indagare, in indirizzo storico e tecnico, sia la logica dei rapporti sociali disciplinati, sia la logica del loro trattamento giuridico»¹¹. Diversamente, conclude Betti, la giurisprudenza fallirebbe nel suo fondamentale compito ermeneutico, proprio perché, sotto l'influenza di una prevenzione dottrinarica, ignorerebbe i problemi di convivenza affrontati dalla legge e i criteri di valutazione che ne governano la soluzione¹².

⁸ Per Betti la neutralità ermeneutica è quella che «vieta all'interprete, giudice o giurista teorico, di risalire ad istanze metagiuridiche, etiche, religiose, sociali o economiche, secondo preferenze sue personali, e gl'impone di attenersi alle valutazioni normative che determinano la disciplina positiva dei rapporti e sono immanenti all'ordine giuridico di cui si tratta».

⁹ Betti si riferisce espressamente a Kelsen e alla sua "teoria pura" (*Ibidem*, 796, nt. 15).

¹⁰ *Ibidem*, p. 797.

¹¹ *Ibidem*, p. 795-798.

¹² *Ibidem*, p. 798.

Così facendo, mentre critica il formalismo kelseniano e mentre sostiene un'ermeneutica *obiettiva* e rispettosa dell'*alterità* e della *verità storica*, il nostro autore sottolinea allo stesso tempo un connotato essenziale della sua teoria dell'interpretazione, ossia l'importanza dell'*oggetto* da interpretare, pur nella consapevolezza della componente temporale, esperienziale e pre-comprensiva. Per questo, secondo Betti, l'atto di interpretare è un *processo triadico*, i cui estremi sono da un lato l'interprete, spirito vivente e pensante, dall'altro lo spirito che si è oggettivato in forme rappresentative e, infine, le stesse forme rappresentative «come qualcosa d'altro, come una oggettività irremovibile»¹³.

3. L'importanza dell'oggetto da interpretare. L'ascendenza vichiana

Rimarcare l'esistenza di un oggetto da interpretare, nella sua identità e nella sua autonomia rispetto all'autore e all'interprete, è un'affermazione non priva di importanza, specie ove considerata nel panorama filosofico del Novecento. Si è autorevolmente osservato, infatti, che questa individuazione dell'*oggetto* proprio dell'ermeneutica è particolarmente importante nel contesto del dibattito interno all'ermeneutica postgadameriana¹⁴. Si tende infatti a sostenere, in particolare da parte dei rappresentanti di un'ermeneutica debole, che con l'ermeneutica ci troveremmo di fatto di fronte alla “scomparsa” dell'oggetto in filosofia. E questo perché, da una parte, l'epistemologia contemporanea è caratterizzata dalla crisi dell'oggettivismo; e, dall'altra, perché il tradizionale oggetto della speculazione filosofica - l'essere - è stato ormai vanificato dalla critica kantiana¹⁵: «Ne risulta che l'ermeneutica dovrebbe essere considerata non come una disciplina che ha un proprio “oggetto” di ricerca, ma piuttosto come la filosofia della consapevolezza di questo statuto della filosofia postmoderna, che non avrebbe più oggetti a cui rivolgersi. Ne risulta l'assolutizzazione del solo orizzonte di precomprensione ermeneutica, ovvero del punto di vista soggettivo dell'interprete, che non ha più un vero oggetto da interpretare, e resta chiuso nella sua intrascendibilità precomprensiva di carattere essenzialmente linguistico. È quella che Betti denunciava come *Sinngebung*, ovvero attribuzione soggettiva di significato, e che considerava come il maggiore pericolo dell'ermeneutica contemporanea, la quale, qualora rinunciasse a riconoscere il proprio oggetto, rinuncierebbe anche alla propria intenzionalità veritativa, a favore di un prospettivismo interpretativo di stampo relativistico»¹⁶.

¹³ E. BETTI, *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito*, con Saggio introduttivo di G. Mura, Roma, 1987, p. 64.

¹⁴ G. MURA, *Verità e storia in Vico e in Betti*, in AA.VV. *Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell'interpretazione di Emilio Betti cinquant'anni dopo*, a cura di G. Crifò, supplemento a *Studi Romani. Rivista trimestrale dell'Istituto Nazionale di Studi Romani*, Roma, 2010, p. 17-28.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*. Sul canone dell'autonomia ermeneutica o sul canone dell'immanenza del criterio ermeneutico nelle “categorie civilistiche”, N. IRTI, *Per la ristampa di una prolusione bettiana*, cit., 5-6.

Sotto questo profilo, si assiste peraltro ad una esplicita e consapevole adesione, da parte di Emilio Betti, alla filosofia di Giambattista Vico. Per il fondatore italiano della scienza ermeneutica, infatti, se è certo che l'oggetto dell'ermeneutica non è un oggetto della natura, né l'essere della metafisica, è nondimeno il termine conoscitivo, il vichiano mondo civile, le "forme rappresentative", che possono essere insieme interpretate e comprese nella loro genesi e nella loro intima costituzione¹⁷. Per Betti, come per Vico, il "mondo civile" è fatto, creato e prodotto dagli uomini e può dunque essere conosciuto dagli uomini nella sua verità: *verum ipsum factum*. Verità del *factum* che è un cammino di *hermeneutica historiae*, riconosciuto dal Betti come il nuovo statuto epistemologico della conoscenza¹⁸. Quel *mondo civile* - le *forme rappresentative* - che è stato fatto dagli uomini e che può essere conosciuto dagli uomini, ha modificato infatti «i modi d'essere e gli atteggiamenti con cui questa mente è nata»; e poiché, se vogliamo conoscere la natura delle cose, dobbiamo ricercare quale sia il loro *nascimento*, la loro genesi, ne consegue che sussiste uno stretto rapporto tra le modificazioni della mente umana e la nascita del mondo civile. Le modificazioni della mente umana formano il mondo civile; la conoscenza del mondo civile non è solo dunque genetica ma ermeneutica, perché la mente umana coglie la verità del mondo civile non solo nei suoi momenti genetici, ma in quelle "forme interiori" che lo rendono partecipe della "comunione" dell'umanità¹⁹.

Questa prospettiva bettiana ha come conseguenza la fiducia nell'interconnessione e nella comunicazione dell'uomo con l'umanità intera e porta con sé, fra l'altro, la critica al solipsismo egocentrico di Heidegger²⁰. Afferma Betti che la giusta prospettiva è quella, umile, di «un soggetto che è ben consapevole di non essere al centro dell'universo che scopre»²¹. Una prospettiva "eccentrica" in senso etimologico, ossia fuori dal centro dell'universo, per la raggiunta consapevolezza della condizione umana rispetto al mondo. Una prospettiva al tempo stesso "cosmocentrica", perché «il singolo si colloca in una comunione di esseri pari a lui, si subordina e si coordina in un cosmo di valori, che lo trascende ed ha il suo centro al di fuori di lui»²². Al contrario la concezione solipsistica o egocentrica è quella che Vico chiama la "boria", perché fa del singolo dotto o della nazione la "regola dell'universo"²³ ed è quella che, per Betti, spinge «a credere che il mondo

¹⁷ La «professione filosofica» di Betti cui si riferisce N. IRTI, *op. cit.*, 3, è infatti nella spiritualità in cui gli uomini si ritrovano e si riconoscono, che presuppone la comune umanità e la possibilità di intendersi.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ E. BETTI, *I principi di scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell'interpretazione storica*, in *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale*, 10, (ora in E. BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica*, a cura di G. Crifò, Milano, 1991, p. 462).

²⁰ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 25, 104 e 956. Sul punto N. IRTI, Per la ristampa di una prolusione bettiana, cit., p. 4.

²¹ *Ibidem*, p. 104-105.

²² *Ibidem*, p. 956.

²³ G.B. VICO, *La scienza nuova* (1744), a cura di P. Rossi, Milano, 1963, p. 104-106 e anche p. 157, così come richiamato da G. MURA, *op. ult. cit.*

illuminato e cosciente incominci da loro, quali punte estreme di un progresso scientifico che ha per mèta la razionalizzazione dell'esistenza»²⁴.

Si può dunque sostenere che l'originalità dell'ermeneutica bettiana, che è *metodica generale delle scienze dello spirito*, risieda soprattutto nel *canone dell'autonomia ermeneutica dell'oggetto, ovvero dell'immanenza dell'oggetto*. Uno dei maggiori studiosi di Betti, Giuliano Crifò, ha notato come proprio l'antica vocazione storica consentisse al Betti di rivendicare la relatività e strumentalità della dogmatica e di porre costantemente l'accento sul problema storico-giuridico, al quale i testi danno una risposta, un significato da ricavare e non certo da imporre²⁵. In altri termini, così come per il Betti studioso del diritto romano non è concepibile un approccio scientifico a tale ambito di studi, nel solo orizzonte soggettivo di precomprensione ermeneutica, allo stesso modo è per lui inimmaginabile anche rispetto ad altri ambiti disciplinari un'ermeneutica che prescindendo dal reale e dall'autonoma oggettività di ciò che si presenta all'attenzione dell'interprete, che è *dato* e non è *posto* e che va quindi umilmente *indagato, scoperto, compreso*²⁶. Del resto Crifò ha definito Betti un epigono insospettabile e indiscutibile del *realismo storico vichiano*, contro ogni confuso storicismo spiritualistico²⁷ e, secondo Gaspare Mura, contro ogni relativismo storico di origine idealistica o esistenziale²⁸. Da parte sua Natalino Irti, l'allievo che di recente ha scritto di ricordare la voce del maestro che ancora risuona interiormente, attesta come in Betti fosse percepibile «il *pathos* dell'oggettività», di un mondo dove vi sono un dire e un fare percepibili e intelleggibili dagli altri, dove la forma è *appello, istanza di comprensione*: «appello che siamo in grado di ricevere, istanza che possiamo soddisfare, perché gli altri e noi ci ritroviamo nella 'comune umanità'»²⁹.

4. L'elemento valutativo assiologico è parte della scienza dell'interpretazione

Oltre alla critica al normativismo e oltre al canone dell'autonomia ermeneutica dell'oggetto, Betti sostiene l'importanza di «spiritualizzare la logica del diritto, che non è mai logica formale»³⁰. Egli difende infatti *il carattere scientifico dell'interpretazione giuridica, anche quando viene in considerazione l'elemento valutativo assiologico*. E scrive: «Come sul terreno noetico sarebbe assurdo negare all'attività conoscitiva la capacità di conoscere la verità (...), così sul terreno pratico è parimenti assurdo assumere che il nostro senso morale - solo perché senso di un soggetto - sia impotente ad attingere valori etici oggettivi costanti (ancorché storicamente condizionati nella loro problematica) e brancoli nel buio perenne di una soggettività comunicabile e sempre variabile. Al contrario: che non sia nel nostro arbitrio

²⁴ E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 962.

²⁵ G. CRIFO', *Emilio Betti. Note per una ricerca*, Milano, 1978.

²⁶ G. MURA, *Saggio introduttivo*, cit., p. 14.

²⁷ Così G. CRIFO', *Emilio Betti*, cit., p. 182 testo e nota.

²⁸ G. MURA, *Saggio introduttivo* a E. BETTI, *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito* (1962), Roma, 1987, p. 27-30.

²⁹ N. IRTI, *Per la ristampa di una prolusione bettiana*, cit., p. 3 e 9.

³⁰ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, p. 180-182

spostare, rimuovere, rovesciare, ridurre, alterare i valori, ce lo insegna la quotidiana esperienza»³¹.

È questo il punto in cui, richiamandosi a Nicolai Hartmann, Betti svolge una serrata critica al soggettivismo e al relativismo, confutando le tesi avverse. Afferma infatti che non vale, al fine di dimostrare l'inconsistenza oggettiva dei valori, addurre l'argomento per cui vi sono fenomeni di falsificazione e disconoscimento dei valori, perché ciò suppone comunque un'oggettività che può essere attinta o mancata. Il fatto poi che i valori etici si trovino in correlazione con determinate entità del mondo reale, e quindi siano "in correlazione fenomenologica", non deve essere confuso con una supposta relatività del valore. Ciò significa, piuttosto, che tali istanze esistono in concreto come *momenti di un processo*, il che è presupposto fenomenologico del loro esistenzialarsi, non già presupposto assiologico della loro essenza di valori.

Betti rifiuta così espressamente la tesi per cui i valori etici sarebbero una creazione del singolo soggetto. Contesta inoltre la concezione kelseniana, secondo cui essi sarebbero entità prive di contenuto e puramente formali. Respinge altresì l'idea secondo cui sarebbero concetti costruiti col pensiero discorsivo. Citando Seneca in una Lettera a Lucilio³², Betti sostiene invece che i valori etici sussistono già in anticipo, prima dell'esperienza, come un *a priori*, trattandosi di valutazioni precedenti all'esistenza concreta, che suggeriscono come essi siano dei *beni*. Il fatto che l'esistenza reale non gli sia conforme, nulla prova contro la loro validità. Tali valori appartengono infatti ad una *seconda dimensione dell'oggettività*, che non è quella puramente fenomenica e che pure, come quest'ultima, si distingue dalla soggettività della coscienza. Si tratta infatti, spiega Betti, di una *oggettività ideale* che ubbidisce infallibilmente ad una propria legge, anche se è legata alla coscienza dell'uomo da un nesso intimo e profondo, che rende ragione dell'attitudine della coscienza a scoprire tali valori etici ideali che, altrimenti, le resterebbero «inattangibili»³³.

Sotto questo profilo egli si colloca in modo originale e forse unico nel pensiero contemporaneo. Betti riconosce certamente, con Del Vecchio, la consistenza inevitabilmente giuridica della "*natura delle cose*" e della "*logica della materia*", ma avverte, come si è visto, che essa stessa è oggetto di una interpretazione storica e tecnica. Riceve l'apprezzamento di Benedetto Croce - che affermò che «il Betti ha senso storico così severo da non negare certamente...per la storicità del soggetto la storicità dell'oggetto»³⁴ - ma non può certamente definirsi uno storicista in senso crociano, perché di Croce non condivise

³¹ E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, I, cit., p. 7 ss.

³² *Seneca ad Lucilium*, 92, 10, come richiamata da E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., p. 10.

³³ E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 11.

³⁴ B. CROCE, *Per una Poetica moderna*, 1922, in *Nuovi saggi di estetica*, 1926, III, Bari, 1948, p. 315-328.

né la concezione della storia³⁵, né certamente la valutazione dei fatti politici dell'epoca³⁶, né, infine, la visione del mondo. Come non accorgersi, infatti, che le penetranti critiche che Emilio Betti ha rivolto al pensiero illuminista e alla relativa concezione della storia e della religione, si attagliano alla filosofia della storia di Benedetto Croce, che nega ogni trascendenza, concepisce la religione come un momento di passaggio della dialettica dello spirito³⁷ e ritiene coincidenti la vita, la razionalità e la storia³⁸? Ecco inoltre le parole che Betti riserva a chi argomenta la «superiorità del vivente»: si tratta di un «animale che fa di sé il proprio universo»³⁹, come già l'illuminismo⁴⁰ che riduceva la storia delle religioni ad una evoluzione e quindi ad «un progressivo spiritualizzarsi, che era insieme un secolarizzarsi della religione e un convertirsi di questa in una concezione puramente terrestre, che la rinnegava e la trasformava nel suo opposto (tale, la concezione massonica, con le sue numerose filiazioni e degenerazioni moderne, che rinnovano la veduta illuminista)»⁴¹.

Betti riflette quindi sul fatto che «una concezione negatrice di ogni trascendenza induce i viventi a collocare se stessi al centro del proprio universo e magari credere che il mondo illuminato e cosciente incominci da loro, quali punte estreme di un progresso scientifico che ha per mèta la razionalizzazione dell'esistenza»⁴². E spiega che, al contrario, «la prospettiva cui educa lo studio ermeneutico è tutt'altra: a differenza dall'animale, che riferisce il mondo a se stesso quasi ne fosse il centro, lo spirito vivente educato alla prospettiva ermeneutica sa che il cosmo dei valori ha il suo centro altrove, al difuori di lui, quindi non riferisce e non subordina quello a se stesso, ma per converso riferisce e orienta se stesso verso quello, siccome istanza superiore; non pone se stesso, sol perché vivente, al di sopra dei trapassati, ma al contrario aspira a convertire questi in suoi interlocutori e ad instaurare con essi una continuità di colloquio e una comunione di oltrevita»⁴³.

È questo il punto in cui Betti si riferisce alla virtù della tolleranza, come «premio di chi ha raggiunto quella più ampia prospettiva che permette di considerare le cose anche dal punto di vista dei dissenzienti e di rendersi conto del loro dissenso». Ed è sempre qui che prende distanza, invece, da quell'«intolleranza ideologica di chi, senza un severo esame di coscienza,

³⁵ Per Croce infatti la concezione della storia è idealistica, in quanto è sempre razionalità piena e progresso incessante, «opera di quell'individuo veramente reale che è lo spirito eternamente individuantesi» (B. CROCE, *La storia come pensiero e come azione*, Bari, (1938) 1954, p. 148). Betti è invece distante dall'idea di una soggettività assoluta e trascendentale proprio perché in base alla veduta oggettiva cui conduce l'analisi ermeneutica da lui elaborata, «il significato è da ricavare e non da imporre». Sono infatti le realtà giuridiche, e non lo spirito che anima la storia, ad avere un ruolo determinante per la valutazione dei fatti (cfr. sul punto L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, 1955, p. 189).

³⁶ Cfr. M. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, ne *I giuristi e il fascino del regime* (1918-1925), a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, Roma, 2015, anche in www.istitutoemiliobetti.wordpress.com.

³⁷ Cfr. B. CROCE, *Perché non possiamo non dirvi cristiani*, in *Discorsi di varia filosofia*, Bari, 1945, dove l'autore, sebbene «difenda» il cristianesimo, relega la rivelazione ad un grandioso fatto umano, riducendola di fatto a mito o a una delle tante creazioni dello spirito che celebra l'eterno se stesso.

³⁸ Cfr. B. CROCE, *La storia come pensiero e come azione*, cit., p. 53.

³⁹ E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 956.

⁴⁰ Il riferimento di Betti è a G.E. Lessing (E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., p. 962).

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*, 956.

pretende per sé il monopolio di quella moralità che nega all'avversario»⁴⁴. In riferimento a questo passo della sua *Teoria generale*, egli cita in nota una lirica di suo fratello Ugo⁴⁵. Ma come non intravedervi, altresì, una correlazione con l'infuocata lettera aperta che Emilio Betti, dopo un carteggio cordiale durato anni, aveva infine scritto a Benedetto Croce⁴⁶, disapprovato anche perché seguace di una «religione della libertà» in cui i «difensori della "libertà" erano i vincitori e i sostenitori della tirannide gli sconfitti» e accusato di «atteggiamento fazioso lasciato in lui dalla psicosi della guerra civile, tendente a distinguere probi e reprobri fra i nostri connazionali»?

D'altra parte si è parlato di equivoco dell'adesione crociana alle idee di Betti e dell'adesione di Betti allo storicismo crociano⁴⁷, non fosse altro perché in diversi scritti Betti esplicitamente prende posizione nei confronti di Croce e del suo storicismo⁴⁸. Quel che è certo è che la teoria ermeneutica di Betti venne elaborata, fin dagli anni Quaranta, in dialogo, almeno ideale, sia con i maggiori pensatori, sia con i maggiori giuristi del tempo, suoi disinteressati estimatori⁴⁹. Fra questi Carnelutti, in particolare, sosteneva che egli possedeva «una vastità di dominio dei campi del diritto che va dall'internazionale al commerciale, dal materiale al processuale, dalla storia alla filosofia, una informazione minutissima, una capacità di analisi da diventare un tormento, una sensibilità sempre più sveglia ai nuovi problemi»⁵⁰.

5. Betti “costituzionalista”. Importanza e limiti della giurisprudenza

Quanto al suo essere “costituzionalista”, suo malgrado, vi sono almeno due temi che indirizzano verso questo riconoscimento. Riprendendo infatti le fila dell'ideale dialogo con Del Vecchio sulla questione dei principi, Betti arriva a domandarsi chi abbia la competenza a identificare i principi generali del diritto. Si tratta di un interrogativo che interessa certamente l'ermeneutica, ma si tratta nondimeno di un'importante tematica di diritto costituzionale. Sul punto egli risponde che la pietra di paragone della competenza all'identificazione dei principi generali è offerta dal rinvio alla “*natura delle cose*”. E avverte

⁴⁴ *Ibidem*, 966.

⁴⁵ U. BETTI, *Frana allo scalo nord* (ed. Testa, 1939), p. 140.

⁴⁶ La lettera è datata Camerino (prov. Macerata, Marche), 17 agosto, 1946, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano Vittorio Scialoja*, II, Milano, 2012, p. 399 ed è conservata insieme alle altre indirizzate da Betti a Croce presso l'Istituto Croce, poi gentilmente messe a disposizione per la pubblicazione dal Presidente Natalino Irti. Sul carteggio tra i due, M. BRÜTTI, *Betti-Croce. Dal dialogo allo scontro*, ivi, 377.

⁴⁷ G. CRIFO', *Emilio Betti*, cit., p. 204.

⁴⁸ Cfr. G. MURA, *Note al Saggio introduttivo*, cit., p. 43, il quale cita a riprova, fra gli altri, i seguenti passaggi: E. BETTI, *Diritto romano*, I, Padova, 1935, *Prefazione*, p. XII-XIV; ID., *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 310; ID., *Istituzioni di diritto romano*, I, 1939, *Prefazione*, p. VI VIII; ID., *Per una traduzione italiana della fenomenologia e della logica di Hegel*, in *Rend. R. Ist. Sc. Lett.*, 75, 1941, p. 367; ID., *Per un'interpretazione idealistica dell'etica di Federico Nietzsche*, in *Rend. R. Ist. Lomb. Sc. Lett.*, 77 1943-1944, p. 172; ID., *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, p. 45; e si riferisce inoltre al giudizio concorde di G. CRIFO', *Emilio Betti*, cit., p. 182 ss.; di A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Milano, 1974; di G. RIGHI, *L'opera principale di Emilio Betti e la cultura italiana nel nostro secolo*, in AA.VV., *Studi in onore di Emilio Betti*, I, Giuffrè, Milano 1962, p. 457.

⁴⁹ G. MURA, *Saggio introduttivo*, cit., p. 20, il quale cita fra gli altri Carnelutti, De Francisci, Arangiu-Ruiz, Schiavone, Calasso, Bonfante, Biondi, Satta. Cfr. altresì G. CRIFO', *Le idee fanno la loro strada*, cit.

⁵⁰ F. CARNELUTTI, recensione a *Diritto processuale civile* di E. Betti, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1936, p. 223.

che quest'ultima, altresì definita “*la logica della materia*”, è essa stessa oggetto di una interpretazione storica e tecnica⁵¹. Si tratta infatti di individuare l'ambiente sociale e storico dell'ordine giuridico in cui si dispiegano tali principi, che potrebbe anche condurre «ad elaborare un diritto vivo che è diverso non ostante l'identità delle formulazioni legislative»⁵².

Si tratta di un punto nevralgico della teoria di Betti, di notevole attualità. Egli approda infatti alla conclusione che l'organo della coscienza sociale competente ad interpretare la coscienza sociale del tempo è senz'altro la giurisprudenza, segnalando, al tempo stesso, due opposte esagerazioni. Da un lato, quella di Santi Romano, per cui le lacune sono apparenti e l'attività interpretativa inutile, perché sarebbero sufficienti i principi generali a determinare la soluzione del caso concreto; dall'altro, quella per cui si giunge a qualificare come “fonte del diritto” l'attività interpretativa della giurisprudenza⁵³. Ma in tal modo si disconoscerebbe la fondamentale differenza che intercorre fra l'ordinamento moderno e quello della Roma antica e del diritto romano classico, come se “nell'ambiente moderno” - come lo definisce Betti⁵⁴ - sussistessero, come in quell'ordinamento antico, un complesso di *iura* determinato dalla *interpretatio prudentium*, in contrapposizione ad un complesso di *leges*. Per Betti insomma la giurisprudenza, con il suo importantissimo ruolo, deve comunque restare nell'ambito dell'interpretazione e non può certamente diventare una fonte del diritto.

La questione e la soluzione che ne dà il Betti appaiono di estrema attualità e sembrano riecheggiare nell'importante sentenza dell'11 luglio 2011, n. 15144 delle sezioni unite della Cassazione civile, la pronuncia che è entrata nel vivo della questione della natura dell'attività interpretativa dei giudici. Ovviamente il riferimento è al contesto odierno, che è quello costituzionale, laddove l'art. 101 Cost. dispone che i giudici siano soggetti soltanto alla legge. La suprema Corte ha escluso che una sequenza di interventi accertativi del contenuto di una norma si trasformi nella creazione di un *novum ius* e ha escluso che vi siano atti fonte del diritto di provenienza giudiziale. Quanto al diritto vivente – afferma ancora la Cassazione - il giudice certamente «disvela ma non per questo crea». Questo assetto realizza «l'unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, ad opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l'espressione prima»⁵⁵.

⁵¹ E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 855.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 862- 863.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 863.

⁵⁵ In proposito, quanto all'interesse processuale della pronuncia, G. VERDE, *Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole (considerazioni sul difficile rapporto fra giudice e leggi)*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2012, p. 6 ss.; C. PUNZI, *Il ruolo della giurisprudenza e i mutamenti d'interpretazione di norme processuali*, *ivi*, 2011, p. 1337 ss.; G. RUFFINI, *Mutamenti di giurisprudenza nell'interpretazione delle norme processuali e «giusto processo»*, *ibidem*, p. 1390 ss.; G. COSTANTINO, *Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto*, *ibidem*, p. 1073 ss., con dettagliati richiami di dottrina e di giurisprudenza; F. SANTANGELI, *La tutela del legittimo affidamento sulle posizioni giurisprudenziali, tra la cristallizzazione delle decisioni e l'istituto del prospective overruling, con particolare riguardo al precedente in materia processuale*, in www.judicium.it.

6. I valori etici e i principi

Ma l'importanza e l'attualità della tesi bettiana, nella prospettiva propriamente costituzionale, si apprezzano anche in un altro senso. Vengono in rilievo la sua concezione dei principi fondamentali e la sua tesi circa i "valori etici". Questi temi attengono infatti ai fondamenti dell'ordinamento giuridico e in special modo dell'ordinamento giuridico costituzionale, come ha avvertito Franco Modugno⁵⁶. E soprattutto attengono ad una questione che oggi, quando l'ordinamento statale si integra e si confronta con ordinamenti giuridici più ampi, di cui è esso stesso parte, è divenuta centrale. Ma sembra opportuno procedere ancora in stretto riferimento al nostro autore.

Betti sostiene, come si è visto in precedenza, che i "valori etici", lungi dall'aver una consistenza soggettiva o formale, si presentano all'interprete nella loro *oggettività* e nella loro *sostanza*. Egli sostiene inoltre il carattere scientifico dell'interpretazione giuridica, anche quando viene in considerazione l'elemento valutativo assiologico. Anzi, il momento logico, quello teleologico e quello assiologico sono inscindibili nel processo ermeneutico⁵⁷. L'apprezzamento interpretativo rimane infatti «pur sempre vincolato e subordinato alla linea di coerenza logica, immanente all'ordine giuridico considerato nella sua totalità»⁵⁸. Il momento assiologico non sfugge dunque alla razionalità e alla razionalità giuridica in particolare; non è fuori dal diritto, come vorrebbe Kelsen. Scrive Betti: «L'ordinamento giuridico non è qualcosa di bell'e fatto (come può credere una visione statica e immobilizzante, alla Kelsen), né un organismo che si sviluppi da sé per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa, in accordo con l'ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera assidua d'interpretazione»⁵⁹.

Per concretizzare la norma astratta e addivenire alla massima di decisione occorre quindi necessariamente attingere a «quel criterio o intuito assiologico il quale attinge alla nostra sensibilità per i valori e in essa ha la sua fonte»⁶⁰. In ciò compare nuovamente, peraltro, l'ascendenza vichiana "cosmocentrica", dove il singolo si colloca in una comunione di esseri pari a lui, in un cosmo di valori, che lo trascende ed ha il suo centro al di fuori di lui⁶¹.

Nel trasferire il ragionamento interpretativo sul piano della giurisprudenza e di quella costituzionale in particolare, si ha modo di saggiare come la stessa storia del processo costituzionale, a prescindere dalle singole decisioni e dalle specifiche soluzioni, mostri costantemente come l'orizzonte di senso, cui si appellano le argomentazioni e le motivazioni

⁵⁶ Cfr. soprattutto F. MODUGNO, *Il concetto di costituzione*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, I, Milano, 1977, p. 210. Sia consentito rinviare anche a G. RAZZANO, *Il concetto di costituzione in Franco Modugno, fra positivismo giuridico e "ginsnaturalismo"*, in *Scritti in onore di Franco Modugno*, Napoli, III, p. 2771-2798.

⁵⁷ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, p. 181 ss.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 22.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 35.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 10.

⁶¹ *Supra*, § 3.

delle sentenze del giudice delle leggi, confermino l'impostazione bettiana. La Corte costituzionale, in questi sessant'anni di attività, ricorre infatti ai principi supremi, ricorre ai diritti inviolabili, ricorre, in special modo, al comune valore della ragione e, in ogni caso, mostra, sul piano delle argomentazioni utilizzate, una continuità fra il piano logico, teleologico (la *ratio* della norma) e assiologico. Soprattutto postula, ne sia o meno consapevole, la comune capacità di riconoscere la realtà, quando comunque distingue o assimila - in maniera più o meno condivisibile e soddisfacente - diverse categorie di lavoratori, diverse categorie di situazioni previdenziali, diverse situazioni economiche, diverse condizioni di salute, diverse tipologie di reati in relazione alle relative pene.

In altri termini, la giurisprudenza costituzionale, come rivelano le motivazioni, non può fare a meno di fare appello alla nozione di *ragionevolezza* e a quella di *significato*, supponendo *l'universalità di tali fondamenti*, quale comune capacità di condividere similitudini e differenze, di discendere da ciò che è generale a ciò che è particolare e viceversa, di seguire un ragionamento deduttivo o intuitivo.

Il che, anziché essere ovvio, è piuttosto in contrapposizione con una parte della filosofia contemporanea e con una parte considerevole della filosofia giuridica in particolare, allorché tali posizioni di pensiero muovono da quel "purismo metodologico" che prescinde dai contenuti. Ne discende anche quello scetticismo che considera, fra l'altro, irrimediabilmente *ideologica* l'attività interpretativa del giudice: «Il principio di non contraddizione, le regole di inferenza, il ragionamento per analogia e l'*argumentum a maiore ad minus* non sarebbero altro che paraventi dietro cui si celano atti di volontà del giudice»⁶². È invece la giurisprudenza costituzionale come tale, ossia intesa nel suo insieme e nella sua ormai apprezzabile evoluzione storica, a smentire l'idea per cui il procedimento di decisione del giudice, sganciato dai contenuti, sia basato su regole procedurali date, su un sistema di segni chiuso, su canoni tipizzati, su argomentazioni stabili e, in ultima analisi, sul procedimento come tale⁶³.

⁶² M. LOSANO, Prefazione ad H. Kelsen, *Teoria generale delle norme*, p. XXXI

⁶³ Il riferimento è certamente a N. LUHMANN, *Sociologia del diritto* (1972), Bari, 1977. Per ulteriori approfondimenti in merito a questa lettura della storia della giurisprudenza costituzionale rinvio a G. RAZZANO, *Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2002, e a G. RAZZANO, *Principi fondamentali, supremi, essenziali e inviolabili nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto e Società*, 2006, p. 587-621.

7. La continuità fra interpretazione logica, teleologica ed assiologica: la sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale

La presenza dell'elemento valutativo assiologico come parte integrante del ragionamento giuridico "scientifico", è infatti costantemente riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale italiana, come emerge soprattutto dall'analisi di quelle pronunce che maggiormente la caratterizzano. Fra queste, sembra di poter menzionare la recente sentenza n. 238 del 2014. Questa, com'è noto, ha stabilito che la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, non vale nell'ordinamento italiano in tutta la sua portata, in quanto le si oppongono i *controlimiti rappresentati* dai diritti inviolabili e dalla dignità della persona umana⁶⁴. In questione sarebbero infatti i principi e i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana, che mai potranno essere intaccati da norme esterne di qualsiasi rango e provenienza.

Ciò che qui interessa è il riferimento alla teoria dei *controlimiti*, la quale, com'è noto, è una dottrina ma anche una giurisprudenza consolidata⁶⁵. Infatti l'esistenza di un nucleo duro di principi supremi e di diritti inviolabili di livello costituzionale che fungono da *controlimite* alle limitazioni di sovranità consentite dalla stessa Costituzione è stata affermata dal giudice delle leggi in molte circostanze. E ciò sia rispetto alle limitazioni di sovranità determinate dall'ordinamento europeo e da altri ordinamenti esterni, come quello canonico, sia rispetto alle stesse altre norme costituzionali. La sentenza n. 1146 del 1988, che si riferisce proprio a quest'ultimo versante, non manca di richiamare le precedenti sentenze 30/71; 12/72; 175/73; 18/82, 183/73 e 170/84, relative piuttosto all'ambito dei rapporti con l'ordinamento europeo, per affermare, com'è noto, che esistono principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'*essenza dei valori supremi* sui quali si fonda la Costituzione italiana e che non possono dunque essere modificati neppure con un procedimento di revisione costituzionale. Dunque non solo *controlimiti* verso gli ordinamenti esterni che limitano la sovranità, ma anche parametri inviolabili per la valutazione della legittimità delle leggi di revisione e delle altre leggi costituzionali.

Ora di tali *controlimiti*, nel loro insieme, può fornirsi tanto una lettura formale, quanto una sostanziale. Si può ritenere, ad esempio, che si tratti di «una clausola di stile e che di fatto non è mai stata utilizzata»⁶⁶. Si può dire, ancora, che si tratta di un «usbergo della

⁶⁴ Senza voler qui entrare nel merito della complessa questione, si rinvia alla lucida ricostruzione di E. LAMARQUE, *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere*, in *Questione giustizia* 1/2015.

⁶⁵ Com'è noto, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – di cui all'art. 10, primo comma, Cost. – non possono produrre l'effetto di adeguamento previsto dalla citata norma costituzionale, nel caso in cui violino i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano (sentenze n. 48 del 1979, n. 15 del 1996, n. 73 del 2001).

⁶⁶ P. CARETTI, *I diritti e le garanzie*, relazione (traccia provvisoria), pubblicata sul sito AIC, convegno annuale "Costituzionalismo e globalizzazione", Salerno, 23-24 novembre 2012. L'autore peraltro auspica, nella medesima relazione, che la Corte costituzionale, anziché rinchiudersi «nell'auto-isolamento», dovrebbe piuttosto aprirsi senza timore ai diritti fondamentali così come riconosciuti e interpretati dalla Corte di Giustizia europea, per una piena

statualità»⁶⁷, utile a difendere la sovranità statale nel caso in cui questa sia minacciata dal primato comunitario in alcuni valori considerati irrinunciabili dall'ordinamento interno. Si può ritenere invece, in una prospettiva che va oltre la dialettica fra l'ordinamento statale e gli ordinamenti esterni al nostro, che la consistenza di tali entità - *controlimiti*, principi supremi, diritti inviolabili - sia propriamente *etica*, relativa cioè ai contenuti stessi. In tale prospettiva i controlimiti non sono *strumenti utili* a contrassegnare o meno i confini al potere e alla sovranità, ma hanno una qualità appunto *assiologica*. In questa diversa visione essi avrebbero dunque un significato *in sé* a prescindere dalla loro *funzione*. Ed affermerebbero diritti inalienabili, anche a prescindere dalla relazione fra lo Stato e altri ordinamenti e, quindi, a prescindere dalla questione della sovranità.

Quel che è certo è che la sentenza n. 1146 del 1988, che si riferisce all'ordinamento interno e afferma l'esistenza di principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana, limite per le stesse leggi di revisione costituzionale che il Parlamento volesse deliberare, si comprende solo in questa seconda prospettiva. Quella cioè di un'interpretazione sostanziale di tali principi, propriamente *etica - valori -* e nondimeno *giuridica*. Afferma la Corte che essi hanno «una valenza superiore rispetto alle *altre* norme o leggi di rango costituzionale».

La motivazione della sentenza n. 238 del 2014 sembra confermare questa interpretazione fondata sul contenuto di valore dei principi, a prescindere dalle valutazioni e dalle critiche che si vogliano muovere alla decisione e alle sue possibili conseguenze. La Corte afferma infatti che, fra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, riconosciuto dall'art. 24 Cost. Questo vale, a maggior ragione, quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, a titolo primario, vi è appunto la dignità⁶⁸. Come si è osservato, questa sentenza «utilizza i controlimiti non già per tutelare, ma per limitare la statualità, escludendo che alcune categorie di atti o comportamenti, sia pure adottati o tenuti *iure imperii*, siano sottratti all'altrui giurisdizione»⁶⁹. Infatti la motivazione di fondo attraverso cui si giunge a tale conclusione non è affatto formale, non si basa su di una «clausola di stile», né, appunto, su di un «usbergo della statualità», ma sui principi supremi e sui diritti fondamentali della persona. Proprio in ragione del loro contenuto sostanziale, tali principi avrebbero la forza *etica e giuridica* di limitare la norma consuetudinaria internazionale che afferma l'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati. Traspare così

integrazione, che sul punto, a differenza di quanto ormai avviene in relazione alla Carta europea dei diritti umani CEDU, ancora mancherebbe.

⁶⁷ Espressione utilizzata da M. LUCIANI, *I controlimiti e l'eterogenesi dei fini*, in *Questione giustizia*, 1/2015, p. 89.

⁶⁸ punto 3.4. del considerato in diritto. Per A. RUGGERI, *La Corte aziona l'arma dei "controlimiti" e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Consulta online*, 8, il principio di dignità non tollera alcun bilanciamento, perché è esso stesso la bilancia. *Contra* M. LUCIANI, *op. cit.*, p. 91.

⁶⁹ M. LUCIANI, *op. cit.*, p. 90.

inequivocabilmente, ancora una volta, la continuità fra il discorso logico, teleologico e assiologico.

Non a caso si è autorevolmente affermato, al riguardo, che la libertà e l'uguaglianza si confermano come *la coppia assiologica fondamentale* dell'ordinamento⁷⁰. E che la sentenza in questione «rappresenta il riconoscimento, da parte del giudice delle leggi, che l'avvento della Costituzione democratica del 1948, dopo la dittatura, gli orrori della guerra e la Resistenza al nazifascismo, *ha sostituito il fondamento di valore a quello di autorità* (...). Alla luce della tradizionale nozione di sovranità, e dell'altrettanto tradizionale positivismo legalistico, sarebbero difficilmente giustificabili sia i “controlimiti” all'efficacia interna delle norme internazionali e sovranazionali, sia lo stesso limite posto dalla citata sentenza n. 1146, che apparirebbe (ed a taluno continua ad apparire) un controsenso giuridico»⁷¹.

Si assiste insomma ad un'interpretazione giuridica, specificamente costituzionale, in cui l'elemento valutativo relativo ai diritti inviolabili dell'uomo, che la Costituzione italiana all'art. 2 *ricosce*, è parte integrante del ragionamento giuridico “scientifico”, secondo quella continuità fra l'uno e l'altro piano, quello assiologico e quello logico, sostenuta molti decenni fa da Emilio Betti. Per concretizzare la norma astratta nella massima di decisione, si è infatti attinto a «quel criterio o intuito assiologico il quale attinge alla nostra sensibilità per i valori e in essa ha la sua fonte»⁷².

8. Conclusioni

Al termine di queste riflessioni sembra allora di poter sintetizzare con due paradossi il discorso condotto sin qui, riallacciandosi alle considerazioni introduttive. Infatti mentre Emilio Betti, allorché enuncia la sua teoria ermeneutica, assicura di non volersi con ciò ascrivere a nessun particolare sistema filosofico, di fatto egli può invece collocarsi in quella parte minoritaria della filosofia contemporanea che si propone fiduciosamente di poter scorgere l'*oggetto*, la cosa in sé, come appare chiaro soprattutto in riferimento all'enunciazione del *canone dell'autonomia ermeneutica dell'oggetto*. Tale fiducia, come si è visto, gli deriva peraltro dalla sua formazione originaria, ossia da quella metodologia storico-scientifica reclamata dagli studi romanistici, certamente indecifrabili nell'ottica dell'orizzonte soggettivo della precomprensione e dell'attribuzione di senso da parte dell'interprete. Egli prende inoltre chiaramente posizione contro il normativismo e il positivismo imperanti nel suo tempo.

Analogamente, nonostante le sue pungenti critiche all'esperienza costituente, da cui si è tenuto anche politicamente ben distante, la sua concezione dell'interpretazione giurisprudenziale risulta al contrario di estremo interesse nel quadro del dibattito attuale sul

⁷⁰ A. RUGGERI, *La Corte aziona l'arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Consulta online*, p. 8.

⁷¹ G. SILVESTRI, *Sovranità vs. Diritti fondamentali*, in *Questioni giustizia*, cit., p. 60.

⁷² E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 10 ss.

ruolo e sui limiti della giurisprudenza in generale, con riguardo all'art. 101 Cost., e di quella costituzionale in particolare⁷³. Per non parlare della sua concezione dei principi e, più in generale, del ruolo che nel processo interpretativo spetta alle valutazioni assiologiche e al ragionamento deduttivo, considerati omogenei l'uno all'altro. Non solo questa concezione ha trovato eco in dottrina, ma la continuità fra il ragionamento logico, teleologico e assiologico può nei fatti ritenersi comprovata dalla giurisprudenza costituzionale, come attesta l'analisi delle motivazioni delle sentenze della Corte in tutti questi anni. Da ultimo anzi, come si è appena visto, i controlimiti letti nel loro contenuto di valore e quindi fondamentalmente in riferimento alla libertà e all'uguaglianza, sono stati interpretati come il riconoscimento, da parte del giudice delle leggi, del fatto che «l'avvento della Costituzione democratica del 1948, dopo la dittatura, gli orrori della guerra e la Resistenza al nazifascismo, ha sostituito il fondamento di valore a quello di autorità». Chissà tuttavia se queste conclusioni, per quanto basate sulla continuità logica, teleologica ed assiologica dell'interpretazione giuridica, sarebbero davvero piaciute ad Emilio Betti.

⁷³ Laddove rileva l'art. 28 della legge n. 87 del 1953, per cui il «controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento».